



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

¹ Gli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 e 2.1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica sono sostituiti dalla versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 2.15 secondo la versione qui annessa.

II

L'ordinanza del 19 maggio 2010² sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

c. i seguenti altri prodotti:

5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1-1.3, 1.5, 1.14-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017³ sull'efficienza energetica:
 - frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni
 - asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
 - lavastoviglie per uso domestico con capacità nominale di almeno 10 coperti con raccordo alla rete

¹ RS 730.02

² RS 946.513.8

³ RS 730.02

- armadi refrigerati professionali con raccordo alla rete del tipo armadi congelatori verticali con un volume netto fino a complessivi 800 litri
- scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri
- apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti
- apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale
- refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete
- set top box complessi con raccordo alla rete
- piani cottura, salamandre e friggitrici professionali con raccordo alla rete
- lavastoviglie professionali con raccordo alla rete
- macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete,

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

² L'allegato 2.1 entra in vigore il XX.XX.XXXX. .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1.1

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N. 3.1 nota a piè pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

Allegato 1.12
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

N. 3.1 nota a piè pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013⁵; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

Allegato 1.13

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori con raccordo alla rete*N. 4.1 nota a piè pagina*

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011⁶. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, GU L 178 del 6.7.2011; modificato da ultimo dal regolamento (UE)XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

Allegato 1.21

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

N. 3.1 nota a piè di pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018⁷; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

Allegato 1.22
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate

N. 3.1 nota a piè pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015⁸; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁸ Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68; modificato da ultimo dal regolamento (UE) XXXX / XXXX, GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

Allegato 2.1

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto)⁹.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) XXXX/XXXX (progetto).

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto).

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto); i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura domestica e un'apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto).

⁹ Regolamento (UE) XXXX/XXXX (progetto) della Commissione del XX.XX.XXXX che definisce requisiti di progettazione ecocompatibile per il consumo energetico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi stand-by e spento secondo la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, nella versione secondo GU L XXX del XX.XX.XXXX, pag. XX.

4 Indicazione del consumo di energia

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti in termini di consumo energetico e altre informazioni sul prodotto deve essere conforme all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) XXXX / XXXX (progetto).

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete che non soddisfano nei modi stand-by e spento le esigenze valide dal XX.XX.XXXX non possono più essere né commercializzate né cedute a partire da questa data.

Allegato 2.15
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavastoviglie professionali con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete del tipo sottopiano con vasca singola e del tipo a passaggio con funzione a capote e con vasca singola per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri, posate e simili.
- 1.2 Sono escluse le lavastoviglie sottopiano con cambio dell'acqua di lavaggio, le lavastoviglie a nastro e le lavastoviglie a traino nonché le lavastoviglie lavaoggetti.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute solo se nella documentazione tecnica e su un sito web liberamente accessibile del fornitore o del fabbricante sono fornite le seguenti informazioni sul prodotto:
 - a. se l'apparecchio è dotato di un sistema integrato di recupero del calore;
 - b. spiegazioni relative al funzionamento del sistema integrato di recupero del calore, se presente;
 - c. consumo di energia per il primo riempimento in chilowattora, a tre cifre decimali;
 - d. consumo di acqua per il primo riempimento in litri, a una cifra decimale;
 - e. tempo del primo riempimento in secondi;
 - f. numero di piatti per ogni cesto e ciclo;
 - g. potere pulente del ciclo di lavaggio standard in percentuale;
 - h. grado di sporchevolezza dopo il lavaggio in particelle per piatto;
 - i. consumo di energia per ciclo in chilowattora con tre cifre decimali;
 - j. consumo di acqua per ciclo in litri con una cifra decimale;
 - k. durata media dei programmi e dei cicli in secondi;
 - l. potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby in chilowatt;

Le informazioni sul prodotto indicate alle lettere c-l sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea EN IEC 63136¹⁰.

3 **Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità sono misurate e calcolate le caratteristiche di cui al numero 2 delle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati nonché un rimando alla pagina web liberamente accessibile.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una lavastoviglie professionale con raccordo alla rete di cui al numero 1, come indicato al numero 3.1; i risultati delle misurazioni e dei calcoli non devono divergere di oltre il 10 per cento dai dati del fornitore o fabbricante.

4 **Disposizioni transitorie**

- 4.1 Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.

¹⁰ Il testo della norma EN può essere richiesto all'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (Electrosuisse), Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch